

ABLE TECH NEWS

Informazioni, Aggiornamenti, Chiarimenti
e Novità Relative Alla Conservazione Elettronica

NEWSLETTER

Numero 5 del 17/07/2024

Circolare Direzione Archivi su certificazione di processo

Interpello su dematerializzazione e conservazione delle note spese

Interpello su applicazione agevolazioni in e-fatture scartate dal SdI

Provvedimento del 27 giugno 2024 dell'Agenzia delle entrate

Garante Privacy su conservazione dei metadati delle e-mail negli ambiti lavorativi

Il materiale contenuto nella newsletter è protetto da copyright ed è stato prodotto ad esclusivo uso interno del cliente. Ne è pertanto espressamente vietata, senza previa autorizzazione scritta di Abletech, la distribuzione a terzi, totale o parziale e con ogni mezzo, dei contenuti del presente materiale per scopi che esulano dall'attività commerciale relativa al software.

ABLE TECH Srl

Via Mantova, 2/G, 25017 Lonato del Garda BS - Italy
Tel. +39 030 9650688 / +39 030 9960136 - Fax +39 030 81931160
PEC: abletech@pec.it - C.F. / P. IVA: 02355260981
Cap. Sociale €. 200.000,00 i.v. - Registro Imprese di Brescia REA 442891



1. Dematerializzazione mediante certificazione di processo – circolare della Direzione Generale degli Archivi

Segnaliamo che in data 30 aprile, la Direzione Generale Archivi ha emesso la [circolare n.26/2024](#), riguardante i progetti di dematerializzazione degli archivi pubblici mediante certificazione di processo.

Ricordiamo che Agid aveva già introdotto questa modalità di "recupero" dei documenti cartacei in digitale nell'[Allegato 3 alle Linee Guida sulla gestione dei documenti informatici](#) in riferimento sia ai soggetti pubblici che privati *"che eseguono la dematerializzazione massiva dei documenti analogici e che vogliono garantire la corrispondenza del contenuto e forma della copia informatica all'originale analogico, non volendo ricorrere allo strumento del raffronto dei documenti in quanto oneroso e, in alcuni casi, impraticabile."*

La finalità dello strumento certificazione di processo è quella di incentivare e facilitare la digitalizzazione dei flussi informativi, nel caso di un elevato numero di documenti da scansionare".

In sostanza la certificazione di processo ha lo scopo di garantire l'efficacia probatoria dei documenti digitali formati a partire da originali analogici, consentendo di dematerializzare in modo rapido ed efficace quantità elevate di documentazione.

Nella circolare 26 vengono introdotti requisiti aggiuntivi per garantire il corretto trattamento e la conservazione a lungo termine dei documenti digitalizzati appartenenti ad archivi pubblici.

In una [nota della Direzione Generale Archivi](#) leggiamo che: *"Come indicato nella circolare trasmessa agli Istituti archivistici il modello, sviluppato in conformità alle Linee guida per la formazione, la gestione e la conservazione del documento informatico dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), fornisce alle Soprintendenze e agli Archivi di Stato indicazioni dettagliate per valutare i progetti di dematerializzazione promossi dalle pubbliche amministrazioni."*

L'obiettivo principale del Modello è favorire la digitalizzazione massiva degli archivi pubblici, in linea con le disposizioni normative che promuovono la sostituzione graduale della documentazione cartacea con quella digitale. La certificazione di processo è fondamentale per garantire la conformità delle copie digitali agli originali e per assicurare il valore giuridico delle stesse.

La Direzione generale potrà approvare la sostituzione della documentazione analogica con quella digitale solo se le copie digitali saranno realizzate rispettando le Linee guida e il Modello. È importante sottolineare che il processo di conservazione deve soddisfare non solo i requisiti tecnologici, ma anche quelli archivistici previsti dal Codice dei beni culturali.

Il Modello rappresenta un passo significativo verso la piena operatività della dematerializzazione e della conservazione digitale, offrendo benefici tangibili sia in termini di efficienza amministrativa che di risparmio di spazio fisico negli archivi".

2. Risposta ad interpello su dematerializzazione e conservazione delle note spese e dei documenti giustificativi.

Con la **risposta n.142 del 24 giugno 2024** l'Agenzia Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sulla dematerializzazione delle note spese, precisando che essa può avvenire purché l'attività di digitalizzazione venga svolta correttamente.

In materia di gestione dei documenti analogici in vista della loro dematerializzazione e successiva conservazione, l'Agenzia delle Entrate ribadisce che ogni documento informatico che contenga la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ai fini tributari deve possedere le caratteristiche della immodificabilità, integrità ed autenticità.

Nel caso in questione, la società "istante", desidera effettuare la dematerializzazione delle note spese e dei documenti che giustificano le spese sostenute dai dipendenti durante le trasferte di lavoro, in prevalenza per servizi di trasporto tramite taxi, saldati utilizzando, di regola, la carta di credito aziendale.

A questo proposito, l'istante intende attivare un sistema informatico che *"consente di creare automaticamente una versione digitale della spesa sostenuta partendo dalla scansione sicura del giustificativo cartaceo tramite apposita applicazione installata sullo smartphone aziendale utilizzando la tecnologia OCR.. La nota spese sarà quindi composta da una serie di record contenenti le informazioni native digitali, con gli importi, le tipologie di spese e tutte le informazioni necessarie, corredate da una immagine corrispettiva del documento cartaceo originale"*

Il sistema sviluppato dall'impresa garantirebbe, secondo l'istante, che il documento caricato tramite fotocamera godrà di caratteristiche di integrità, immutabilità e leggibilità e sarà archiviato automaticamente a norma di legge. Il documento non sarà quindi più modificabile dal lavoratore dipendente.

Vengono quindi chiesti all'Agenzia pareri in merito a:

- 1) Conformità della procedura alla normativa di riferimento
- 2) Opportunità che gli allegati alle note spese dematerializzate e conservate con le dette modalità possano essere distrutti

3) Possibilità che i documenti rilasciati ai dipendenti in trasferta per i servizi di trasporto dei taxi abbiano i requisiti per essere considerati "documenti originali non unici"

In risposta, l'Agenzia afferma che laddove siano presenti tutti gli accorgimenti necessari alla corretta digitalizzazione dei dati fiscalmente rilevanti, i documenti analogici possono essere sostituiti da quelli sopra descritti e che la procedura può essere interamente dematerializzata.

Questo implica che i documenti informatici possiedano le caratteristiche della immodificabilità, integrità ed autenticità e siano rispettati i requisiti individuati dalla legge per la deducibilità dei costi (inerenza, competenza e congruità) e le corrette modalità di imputazione dei redditi in capo ai soggetti rimborsati.

Inoltre, viene precisato che i giustificativi allegati alle note spese trovano corrispondenza nella contabilità dei cedenti o prestatori tenuti agli adempimenti fiscali. La relativa natura, quindi, è quella di documenti analogici originali "non unici" ai sensi dell'articolo 1, lettera v) del CAD, in quanto è possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi.

Ciò comporta che il processo di conservazione elettronica di tali giustificativi è correttamente perfezionato con conseguente, successiva possibilità di distruzione dell'originale senza necessità dell'intervento di un pubblico ufficiale che attesti la conformità all'originale delle copie informatiche.

Con specifico riguardo, infine, alle modalità di certificazione del corrispettivo per le prestazioni di trasporto rese dai tassisti, viene richiamata la risposta ad interpello n. 740 del 2021 nella quale è già stato chiarito che, «[...] trattasi di servizi soggetti all'obbligo di fatturazione su richiesta del committente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione

La fattura è emessa in duplice copia ed è obbligatoriamente conservata almeno dal prestatore, sicché può essere considerata documento analogico non unico. Le medesime prestazioni sono, invece, esonerate dall'obbligo di certificazione tramite scontrino o ricevuta fiscale...»

A tal proposito occorre ricordare che, dal 1° gennaio 2024, ove sia richiesta la fattura, è obbligatorio che la stessa sia emessa elettronicamente tramite il "Sistema di Interscambio".

Tuttavia, *"Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; mentre una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura".*

In caso il fruitore del servizio non chieda fattura, in assenza di un altro documento fiscale che giustifichi la prestazione, la "contabile" rilasciata dal mezzo di pagamento elettronico non sembra però sufficiente ad indentificare la spesa sostenuta ai fini della deducibilità del costo.

È necessario che la stessa sia correlata a un giustificativo di spesa rilasciato dal taxista, dal quale sia possibile individuare i dati essenziali della spesa (data, nome del prestatore, percorso, corrispettivo).

Entrambi i documenti, potendo risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione (ad esempio nella contabilità del prestatore tenuto agli adempimenti fiscali e, relativamente alla contabile del pagamento anche nell'estratto conto del titolare della carta di credito/debito) sono comunque documenti analogici originali "non unici".

L'agenzia conclude confermando che *"Una volta completata la procedura di conservazione dei predetti documenti in formato elettronico conformemente alle disposizioni di riferimento, è possibile procedere alla distruzione degli eventuali originali cartacei"*.

3. Risposta ad interpello su applicazione delle agevolazioni in ipotesi di fatture elettroniche scartate dal SdI

In linea con la risposta pubblicata il 13 maggio 2024 (vedi newsletter N. 4 del 2024) l'Agenzia delle Entrate conferma con la **risposta N.140** del 24 giugno che lo scarto non pregiudica la tempestiva emissione della e-fattura se il contribuente entro 5 giorni provvede a trasmettere al sistema di interscambio la versione corretta.

Nel caso specifico, in tema di Superbonus, la nuova emissione non pregiudica la validità della data del primo invio al SdI che rende applicabile l'agevolazione nella misura piena, pari al 110 per cento.

Nell'interpello l'istante rappresenta infatti che, *"in data 28/12/2023 emetteva fattura n. [...] verso un privato [...] scartata dal sistema SDI, per cui è stata rinviata nuovamente con lo stesso numero e data. Trattandosi di una fattura per il superbonus del 110 per cento con totale a pagare pari a zero, per cui, per la percentuale di detrazione, non vale il principio di cassa, ma la data dell'invio al sistema di interscambio (SDI).*

Si precisa, inoltre, che il documento nel cassetto fiscale della scrivente comunque compare nell'elenco delle fatture emesse nel mese di dicembre 2023."

Considerata questa situazione, l'istante chiede se la *"fattura va considerata emessa nel 2023 e quindi oggetto di detrazione con la percentuale del 110 per cento o con la percentuale ridotta al 70 per cento come previsto per l'anno 2024"*.

In sintesi, l'istante ritiene che *"la fattura possa considerarsi comunque trasmessa allo SdI entro il 31 dicembre 2023, con applicazione dell'aliquota del 110 per cento. Nel caso*

di specie nel quale la trasmissione allo SDI è avvenuta regolarmente entro il 31 dicembre 2023, si ritiene che lo scarto successivo e la nuova emissione non inficino la validità della data di primo invio allo SDI".

Il parere dell'Agenzia è positivo, con le seguenti motivazioni:

"Nel merito della questione posta, va evidenziato come nel riepilogare i principi in essere ed i chiarimenti ...in tema di sconto integrale in fattura, nonché di emissione del relativo documento certificativo, l'Agenzia delle entrate abbia recentemente ribadito che una fattura inviata al Sistema di Interscambio ("SdI"), ma dallo stesso scartata, non viene a giuridica esistenza e non può considerarsi emessa"

Tuttavia, "lo scarto non pregiudica di per sé la tempestiva emissione del documento laddove il problema che vi ha dato corso venga corretto nei cinque giorni successivi alla ricezione del messaggio che dà conto dello scarto stesso (restando ovviamente escluse correzioni ripetute che portino al superamento dei termini previsti). Stanti le richiamate indicazioni, deve pertanto ribadirsi il principio in base al quale una fattura inviata allo SdI ...dallo stesso SdI scartata e nuovamente inviata nei cinque giorni successivi con medesimo numero e data si ha per tempestivamente emessa..."

In altre parole, ai fini dell'individuazione del momento di sostenimento della spesa, in ipotesi di opzione per lo "sconto integrale" in fattura applicabile secondo le percentuali vigenti in tale momento, è possibile dare rilevanza alla data indicata in fattura, corrispondente all'effettuazione dell'operazione (ossia al pagamento, anche tramite l'equivalente sconto), sempreché la relativa fattura sia stata trasmessa allo SdI nei termini stabiliti dall'articolo 21, comma 4, del d.P.R n. 633 del 1972 (entro 12 giorni), e ricorrano gli ulteriori requisiti formali e sostanziali previsti dalla disciplina del "Superbonus 110%".

Alla luce di quanto sopra, nei limiti indicati nella richiamata risposta, la soluzione ipotizzata dall'istante può essere condivisa"

4. Fatturazione elettronica - provvedimento del 27 giugno 2024 del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Il **provvedimento** introduce, per le imprese che offrono servizi di pubblica utilità, una nuova modalità di comunicazione dei codici contratto da utilizzare per l'emissione delle fatture in luogo dei codici fiscali dei consumatori finali con i quali sono stati stipulati contratti anteriormente al 1° gennaio 2005. A partire dal 4 luglio 2024, la comunicazione dovrà essere effettuata esclusivamente mediante l'apposito servizio web disponibile nell'area riservata del Portale "Fatture e Corrispettivi". Tale modalità sostituisce la trasmissione via PEC prevista dal provvedimento n. 527125 del 28 dicembre 2018.

5. Conservazione dei metadati della posta elettronica negli ambiti lavorativi: aggiornato il documento di indirizzo del Garante privacy

Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato una nuova versione del documento di indirizzo "Programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati".

Nell'introduzione il Garante precisa che, vista la sua natura orientativa e di indirizzo, il documento *"non reca prescrizioni né introduce nuovi adempimenti a carico dei titolari del trattamento ma intende offrire una ricostruzione sistematica delle disposizioni applicabili in tale specifico ambito, alla luce di talune precedenti decisioni dell'Autorità, al solo fine di richiamare l'attenzione su alcuni punti di intersezione tra la disciplina di protezione dei dati e le norme che stabiliscono le condizioni per l'impiego degli strumenti tecnologici nei luoghi di lavoro"*.

Un cambiamento rispetto alla formulazione originaria prevede l'estensione a 21 giorni, rispetto ai 9 inizialmente indicati, del periodo massimo di conservazione dei metadati necessari ad assicurare il funzionamento delle infrastrutture di posta elettronica, dai quali è possibile risalire anche ad informazioni relative all'utilizzo della posta elettronica da parte dei dipendenti come il giorno, la data e l'ora di produzione dei messaggi, i loro mittenti e destinatari, l'oggetto delle comunicazioni.

Come sempre, siamo a disposizione di coloro che necessitano di chiarimenti.

ABLE TECH Srl

Via Mantova, 2/G, 25017 Lonato del Garda BS - Italy
Tel. +39 030 9650688 / +39 030 9960136 - Fax +39 030 81931160
PEC: abletech@pec.it - C.F. / P. IVA: 02355260981
Cap. Sociale €. 200.000,00 i.v. - Registro Imprese di Brescia REA 442891

